Conto corrente con la Posta — Anno 77º — Numero 181

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 6 agosto 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 9 luglio 1936-XIV, n. 1468.
Autorizzazione a concedere l'aggiunta di famiglia al personale dell'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1038;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di consentire che al personale dell'Azienda Generale Italiana Petroli venga attribuita l'aggiunta di famiglia;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e dei Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) è autorizzato a concedere al personale dipendente l'aggiunta di famiglia con le stesse modalità ed in misura non maggiore di quella prevista dalle norme vigenti per il personale delle Amministrazioni dello Stato, a decorrere dal 1º gennaio 1936-XIV.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed i Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti addì 4 agosto 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 276, foglio 15. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 luglio 1936-XIV, n. 1469.
Facilitazioni fiscali ai turisti che vengono in volo per diporto in Italia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 15 settembre 1915, n. 1373, e successive modificazioni;
Visti i Regi decreti-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 723, convertito nella legge 10 febbraio 1936, n. 284, e 23 settembre 1935-XIII, n. 1712, convertito nella legge 24 febbraio 1936, n. 351, coi quali vennero concesse speciali facilitazioni agli automobilisti e motociclisti stranieri ed italiani residenti all'estero, in viaggio di diporto nel Regno;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di estendere le facilitazioni stesse ai turisti che vengono in volo in Italia;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per la stampa e la propaganda;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Ai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero che, con propri apparecchi, vengono in volo in Italia, per soggiornarvi temporaneamente, è esteso, nella stessa misura e limitatamente ai consumi di benzina effettuati durante i voli sul territorio dello Stato, il beneficio fiscale accordato agli automobilisti ed ai motociclisti coi Regi decreti-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 723, e 23 settembre 1935-XIII, n 1712, convertiti rispettivamente nelle leggi 10 febbraio 1936, n. 284, e 24 febbraio 1936, n. 351.
Art. 2. — Il Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'aeronautica e con quello per la stampa e la propaganda, detterà le norme di attuazione del presente decreto.
Art. 3. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI — DI REVEL — ALFIERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 376, *foglio* 19. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 luglio 1936-XIV, n. 1470.
Disposizioni in materia di pensioni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti il R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, il R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1383, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, ed il R. decreto-legge 27 maggio 1926, n. 928, convertito nella legge 17 marzo 1927, n. 362, concernenti la materia delle pensioni di guerra;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare altre disposizioni sulla materia stessa;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — I cittadini italiani, addetti a lavori direttamente eseguiti da Amministrazioni statali o da queste concessi in appalto in territori ove si svolgono operazioni di guerra, che, per azioni belliche o per aggressioni o insidie di popolazioni nemiche, riportino ferite o lesioni, da cui sia derivata una invalidità ascrivibile ad una delle otto categorie della tabella *A* annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e, in caso di morte, i loro congiunti, hanno diritto di optare tra la pensione privilegiata di guerra e l'indennità che possa loro spettare in base alle norme vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtù di contratto.
Nel caso di opzione per la pensione privilegiata di guerra, l'indennità d'infortunio ovvero l'indennità spettante in virtù di contratto è devoluta a favore dell'Erario: qualora fosse stata già corrisposta, sarà detratta dalla pensione con le norme di cui al terzo comma dell'art. 71 del citato R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.
La pensione è liquidata sul grado di soldato.
Art. 2. — Ai soli effetti della pensione di guerra, è considerata come vedova del militare la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare stesso avvenuta a causa della guerra entro tre mesi dalla data del mandato di procura da lui rilasciato per la celebrazione del matrimonio, purchè le cause per le quali questo non fu contratto non risultino imputabili a volontà delle parti.
Se il militare sia rimasto orfano di entrambi i genitori prima del compimento del dodicesimo anno, la pensione, in mancanza di altri aventi diritto, può essere devoluta agli avi, che abbiano provveduto al mantenimento e alla educazione di lui fino alla maggiore età o fino alla chiamata alle armi, semprechè si verifichino nei loro confronti le condizioni previste per i genitori dall'art. 37 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.
Art. 3. — La norma contenuta nel terzo comma dell'art. 21 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, è estesa a tutte le domande di revisione del trattamento di pensione, diretta o di riversibilità, presentate oltre un anno dalla notifica del provvedimento di cui si chiede il riesame.
Per le revisioni eseguite di ufficio la nuova liquidazione decorre dalla data del provvedimento.
Art. 4. — Le disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente decreto hanno effetto dal 16 gennaio 1935-XIII: le disposizioni dell'art. 3 entrano in vigore dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro per le finanze è autorizato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 376, *foglio* 14. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 luglio 1936-XIV, n. 1471.
Varianti al regolamento sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514, e successive modificazioni;
Visto il regolamento sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 31 gennaio 1907, n. 145, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 9 dicembre 1935-XIV, n. 2239, sulla dipendenza disciplinare dei sottufficiali del Regio esercito;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Gli articoli 88, 100, 102, 140, 141, 150 e 152 del regolamento sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 31 gennaio 1907, n. 145, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
« Art. 88. — Le Commissioni di disciplina sono ordinate, su proposta del comandante di corpo o di altra autorità a questo superiore:
a) dal comandante della Divisione o della zona militare per i sottufficiali che rispettivamente ne dipendono;
b) dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali per i sottufficiali dell'arma;
c) dal comandante del Corpo d'armata per i sottufficiali appartenenti a corpi operanti non dipendenti da Comandi di divisione o di zona militare.
« Possono essere anche ordinate, senza che occorra alcuna proposta, da autorità superiori ai comandanti sopraindicati.
« Per le colpe di cui all'art. 85, lettera *b*), la Commissione di disciplina può essere ordinata soltanto dal Ministero della guerra ».
« Art. 100. — Le Commissioni divisionali di disciplina sono nominate e convocate dal comandante del Corpo d'armata o di difesa

territoriale da cui dipende il maggior numero dei corpi ai quali appartengono i militari imputati o complici e si riuniscono presso il Comando di divisione o di zona militare che sarà da detti comandanti indicato.

« In caso di parità di numero di detti corpi ed in tutti i casi dubbi decide il Ministero della guerra, il quale, in tali casi, deve anche stabilire l'ente presso cui si riunirà la Commissione di disciplina ».

Art. 102. — In caso di trasferimento del sottufficiale o del corpo presso cui deve riunirsi la Commissione e sempre che, per effetto di tali trasferimenti, il sottufficiale venga a dipendere da autorità diversa da quella che ha deciso la convocazione della Commissione di disciplina, l'ordine di convocazione già emanato rimane privo di valore e sarà nuovamente emesso dall'autorità che risulterà competente a norma dei precedenti articoli 88 e 100 ».

« Art. 140. — Qualunque sia il parere emesso dalla Commissione di disciplina, l'autorità presso cui si è riunita la Commissione trasmette gerarchicamente uno dei verbali, insieme con tutti i documenti relativi, al Ministero della guerra (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa) ».

« Art. 141. — Le varie autorità gerarchiche devono apporre motivato parere in calce ai verbali delle Commissioni di disciplina ».

« Art. 150. — Ogni qualvolta un'autorità militare venga a conoscenza che un sottufficiale in congedo illimitato abbia commesso una azione disdicevole e contraria al decoro o al carattere del suo grado od ostile alle istituzioni fondamentali dello Stato e alle libertà garentite dallo Statuto, ancorchè questa azione sia colpita dalla legge con pena che non importa la perdita del grado, ne informerà gerarchicamente il comandante della zona militare o il comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali, affinchè esaminino se il colpevole possa ritenersi ancora meritevole di conservare il grado o se debba essere sottoposto a giudizio disciplinare ».

« Art. 152. — Il comandante della zona militare o il comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali, ordinando la convocazione di una Commissione di disciplina, formuleranno il quesito o i quesiti sui quali la commissione dovrà deliberare.

« Le Commissioni di disciplina a carico dei sottufficiali in congedo sono convocate presso il Comando del distretto militare o, se trattasi di sottufficiali dei carabinieri Reali, della legione dei carabinieri Reali nel cui territorio di giurisdizione essi risiedono al momento dell'ordine di deferimento ».

Art. 2. — Alle procedure disciplinari in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto continueranno a provvedere, anche in caso di loro rinnovazione, le autorità che le hanno iniziate, fermo restando il disposto dell'art. 2 del R. decreto 9 dicembre 1935-XIV, n. 2239, per quanto riguarda le procedure disciplinari alle quali questo articolo si riferisce.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 376, foglio 7. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 luglio 1936-XIV, n. 1472.

Approvazione alla Convenzione stipulata in Parigi fra l'Italia e la Francia il 15 maggio 1936 per la manutenzione e per la riparazione dei cippi e dei segnali di confine.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione stipulata in Parigi fra l'Italia e la Francia il 15 maggio 1936 per la manutenzione e per la riparazione dei cippi e dei segnali di confine.

Art. 2. — Il presente decreto entrerà in vigore nei termini e alle condizioni di cui alla Convenzione anzidetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 376, foglio 1. — MANCINI.

Convenzione fra l'Italia e la Francia per la manutenzione e per la riparazione dei cippi e dei segnali di confine.

Sua Maestà il Re d'Italia e *il Presidente della Repubblica Francese*, nell'intento di regolare la manutenzione dei cippi e dei segnali che segnano il confine fra l'Italia e la Francia, nonchè la riparazione dei cippi e dei segnali di confine danneggiati e la ricostruzione dei mancanti:

Hanno deciso di stipulare una apposita Convenzione, ed hanno nominato a tale proposito loro Plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

Sua Eccellenza il Cavaliere di Gran Croce VITTORIO CERRUTI, Regio Ambasciatore straordinario e plenipotenziario in Parigi,

Il Presidente della Repubblica Francese:

Sua Eccellenza il signor Deputato PIERRE-ETIENNE FLANDIN, Ministro degli affari esteri della Repubblica Francese,

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Ciascuna delle due Alte Parti Contraenti assume l'obbligo di salvaguardare e trattenere in buono stato i cippi ed i segnali di frontiera e qualsiasi altro segnale che serva di confine fra i due Stati, nel settore qui appresso definito:

In quanto concerne l'Italia:
dal Monte Grapillon (Dolent) al Colle del Monginevra, incluso (settore *A*) e dalla Roia - cippo 108 - al mare (settore *D*).

In quanto concerne la Francia:
dal Colle di Monginevra al Colle Larche incluso (settore *B*) e dal Colle di Larche alla Roia - cippo 107 incluso - (settore *C*).

Art. 2.

La riparazione dei segnali di confine danneggiati e dispersi sarà fatta da ciascuna delle Alte Parti Contraenti, nel settore che le incombe e definito in virtù dell'art. 1.

La riparazione, come la ricostruzione di questi cippi e segnali, sarà effettuata in presenza dei Rappresentanti delle Alte Parti Contraenti.

Art. 3.

Nel caso che il danneggiamento o la distruzione di un cippo e di un segnale di confine debbasi far risalire a colpa di un suddito di una delle due Alte Parti Contraenti che sia colto in flagrante, o la cui identità sia ineccepibilmente stabilita in seguito, la riparazione o la ricostruzione di questi cippi o segnali sarà immediatamente eseguita dallo Stato al quale incombe il mantenimento giusta l'articolo 1. Le spese di riparazione dei danni causati a tutte quelle alle quali si è andato incontro saranno ricuperate a carico dell'autore dei danni dallo Stato del quale egli è suddito e le somme ricuperate saranno versate a quella delle due Alte Parti Contraenti che avrà costruito o riparato i cippi o i segnali.

Nel caso in cui non sarà stato possibile sorprendere in flagrante o di identificare gli autori del danno, le spese sostenute per la riparazione, come per la ricostruzione dei cippi o dei segnali di confine, saranno divise dai due Stati in parti uguali.

Inoltre, se i danni dipendono da costruzione difettosa, le spese di riparazione e di ricostruzione saranno a carico della Potenza alla quale incombe il mantenimento.

In tutti i casi, i Rappresentanti delle due Potenze redigeranno un processo-verbale in due esemplari, nel quale si constaterà la riparazione e eventualmente la ricostruzione dei segnali di confine e lo sottoporranno all'approvazione dei due Governi.

Art. 4.

Le autorità di confine delle Alte Parti Contraenti faranno tutto il possibile per accertare i danni e la distruzione relativa ai cippi e ai segnali di confine; esse si comunicheranno le loro constatazioni

e faranno di comune accordo tutti i passi necessari per poter procedere immediatamente alla riparazione, o, se del caso, alla ricostruzione dei cippi danneggiati o distrutti ciascuna nel settore attribuitole.

La ricostruzione di nuovi cippi e segnali di confine, rimpiazzanti quelli dispersi, come la riparazione e la ricostruzione dei medesimi danneggiati o distrutti, sarà sempre eseguita in base ai documenti ufficiali e tecnici di delimitazione.

Art. 5.

L'ispezione ed il controllo del buono stato della linea di confine, del collocamento e della posizione dei cippi e dei segnali di confine si faranno in conformità ai documenti di delimitazione e continueranno a essere affidati alle autorità delle Alte Parti Contraenti, che ne sono state incaricate fino ad oggi e che potranno segnalare, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, le eventuali riparazioni di apportare ai detti cippi e segnali danneggiati.

Art. 6.

La presente Convenzione sarà ratificata. Essa entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche.

In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato la presente e vi hanno apposto il loro sigillo.

Fatto a Parigi, in doppio originale in lingua italiana e francese, il 15 maggio 1936.

V. CERRUTI
P. E. FLANDIN.

Convention entre la France et l'Italie pour l'entretien et la reparation des bornes et des marques de frontières.

Sa Majésté le Roi d'Italie et *le Président de la République Française* désireux de régler l'entretien des bornes et marques qui indiquent la frontière entre la France et l'Italie, ainsi que la réparation des bornes et marques en mauvais état et la réfection de celles qui manquent, ont décidé de conclure une Convention à ce sujet, et ont nommé à cet effet, pour leurs Plenipotentiaires, savoir:

Sa Majésté le Roi d'Italie:

Son Excellence M. CERRUTI, Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi d'Italie à Paris,

Le Président de la République Française:

M. PIERRE ETIENNE FLANDIN, Député, Ministre des affaires étrangères de la République Française,

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1er.

Chacune des deux Hautes Parties contractantes s'engage à sauvegarder et à entretenir en bon état les bornes frontières, marques et autres signes servant à la démarcation de la ligne frontière sur les secteurs définis ci-après, savoir:

En ce qui concerne l'Italie:

du Mont Grapillon (Dolent) au col du Mont Genèvre inclus (secteur *A*) et de la Roya - borne 108 - à la mer (secteur *D*).

En ce qui concerne la France:

du col du Mont Genèvre au Col de Larche inclus (secteur *B*) et du col de Larche à La Roja - borne 107 incluse - (secteur *C*).

Art. 2.

Tout borne ou marque de frontière endommagée ou disparue sera réparée et, le cas échéant, reconstruite par celle des deux Hautes Parties contractantes dans le secteur dont l'entretien lui incombe en vertu de l'article 1er.

La réparation, comme la reconstruction de ces bornes et marques, sera effectuée en présence de représentants de deux Hautes Parties contractantes.

Art. 3.

Dans le cas où les bornes et marques frontière seraient endommagées ou détruites par un ressortissant de l'une des deux Hautes Parties contractantes, qui serait pris en flagrant délit ou dont l'identité serait établie de façon formelle, la réparation ou la reconstruction de ces bornes et marques sera immédiatement exécutée par l'Etat auquel l'entretien incombe en vertu de l'article 1er. Les frais de réparation des dommages causés ainsi que tous autres frais seront recouvrés sur l'auteur du dommage par l'Etat dont il est le ressortissant et les sommes perçues seront versées a celle des Hautes Parties contractantes qui aura reconstruit ou réparé la borne ou la marque.

Lorsqu'il ne sera pas possible de surprendre en flagrant délit ou d'identifier sûrement les auteurs du dommage, les frais occasionnés par la réparation comme par la reconstruction de bornes et marques seront partagés également entre les deux Etats.

Dans le cas où les dommages seraient la conséquence d'une fabrication défectueuse, les frais de réparation comme de reconstruction seront à la charge de la Puissance à laquelle incombe l'entretien.

Dans tous les cas, les représentants des deux Puissances dresseront un procès-verbal en deux exemplaires constatant la réparation ou, le cas échéant, la reconstruction des bornes et marques et le soumettront à l'approbation des deux Gouvernements.

Art. 4.

Les autorités frontalières des Hautes Parties contractantes feront toute diligence pour découvrir les dommages et destructions dont les bornes et marques frontières pourraient faire l'objet; elles se tiendront mutuellement au courant de leurs constatations et feront d'un commun accord toutes les démarches nécessaires pour pouvoir procéder immédiatement à la réparation ou, le cas échéant, à la reconstruction des bornes endommagées ou détruites, chacune sur le secteur de la frontière dont l'entretien lui incombe.

La reconstruction de nouvelles bornes ou marques frontière remplaçant celles qui auront disparu, ainsi que la réparation et la reconstruction des bornes et marques endommagées ou détruites sera toujours exécutée sur la base des documents officiels et techniques de délimitation.

Art. 5.

L'inspection et le contrôle du bon état de la ligne frontière, de l'emplacement et de la position des bornes et marques frontière se feront en conformité avec les documents de délimitation et continueront à être confiés aux autorités des deux Hautes Parties contractantes qui en étaient chargées jusqu'à présent et qui pourront signaler, chaque fois que la nécessité s'en présentera, les réparations éventuelles à apporter aux bornes et marques frontière endommagées.

Art. 6.

La présente Convention sera ratifiée. Elle entrera en viguer à la date de l'échange des ratifications.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont apposé leurs signatures et leurs cachets.

Fait à Paris en double original en langue italienne et française, le 15 mai 1936.

V. CERRUTI
P. E. FLANDIN

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

REGIO DECRETO 8 giugno 1936-XIV.
Approvazione del primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Ravenna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 2 novembre 1905, n. 11345, registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1905, reg. n. 32, foglio n. 59, col quale fu approvato l'elenco delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Ravenna;

Visto lo schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche di detta Provincia, compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici, comprendente il canale dei Molini di Fusignano o di Lugo o di Castelbolognese non incluso nel suddetto elenco principale;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita ai sensi di legge, dai quali risulta che avverso il suddetto schema di elenco suppletivo è stata presentata opposizione, in data 12 agosto 1935, del podestà del comune di Castelbolognese nella sua qualità di presidente del Consorzio della Chiusa sul Senio, perchè il suddetto Canale non avrebbe i requisiti richiesti dall'art. 1 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e, in via subordinata, per chiedere che venga provveduto alla costituzione, previa soppressione dell'Assunteria di Fusignano, di un Consorzio obbligatorio fra gli utenti del Canale, con sede presso l'Amministrazione comunale di Castelbolognese;

Considerato che il suddetto Canale dei Molini di Fusignano o di Lugo o di Castelbolognese ha i requisiti voluti dal su citato art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, per essere considerato come acqua pubblica;

Che sulla richiesta del Consorzio della Chiusa sul Senio concernente la costituzione di un Consorzio obbligatorio fra tutti gli utenti

del Canale, verrà provveduto a parte, trattandosi di questione non attinente la demanialità del Canale di che trattasi;

Che per i suddetti motivi l'opposizione del Consorzio della Chiusa sul Senio è da respingere ed è da approvare il suddetto elenco suppletivo;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso in adunanza del 30 marzo 1936, con voto n. 491;

Visto il su citato testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative norme regolamentari;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Ravenna, giusta l'unito esemplare, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, il quale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1936 - Anno XIV
Registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 233.

Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Ravenna.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
82	Canale dei Mulini di Fusignano o di Lugo o di Castelbolognese infl. al n. 49	Fiume Reno	Castelbolognese - Solarolo - Bagnara di Romagna - Lugo - Fusignano - Alfonsine	Tutto il suo corso dalla Chiusa sul Senio, allo sbocco in Reno

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:
COBOLLI-GIGLI.

(2985)

REGIO DECRETO 2 luglio 1936-XIV.

Liquidazione dell'Associazione mutua di assicurazione contro l'incendio di Galliate (Novara) e nomina del Regio commissario liquidatore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473 il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, ed il R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 303, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Considerato che l'Associazione mutua di assicurazione contro l'incendio di Galliate (Novara), in liquidazione volontaria fin dal 1° aprile 1928, malgrado le ripetute sollecitazioni e diffide, non ha ancora provveduto alla chiusura della liquidazione;

Ritenuta l'opportunità di affidare, ai sensi dell'art. 10 del predetto R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, l'ulteriore svolgimento delle operazioni di liquidazione della Mutua stessa ad un Regio commissario liquidatore;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — L'Associazione mutua di assicurazione contro l'incendio di Galliate (Novara), già in liquidazione volontaria dal 1° aprile 1928, è posta in Regia liquidazione e ne è nominato commissario liquidatore l'on. avv. Giovanni Baldi.

Art. 2. — Al Regio commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre il rimborso delle spese, un compenso globale nella misura che sarà determinata alla chiusura delle operazioni di liquidazione, con altro Nostro decreto, su proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni.

Il predetto decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 2 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

LANTINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1936 - Anno XIV
Registro 2 Min. Corporazioni, foglio 224. — PICCONI.

(3097)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1936-XIV.

Norme per le ratizzazioni a favore dei mutuatari morosi verso l'Istituto Vittorio Emanuele III di Reggio Calabria per i danneggiati dal terremoto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1147, e l'art. 6 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1477;

Ritenuta la opportunità di consentire una più larga ratizzazione ai mutuatari morosi verso l'Istituto Vittorio Emanuele III di Reggio Calabria, in liquidazione;

Decreta:

Art. 1. — E' data facoltà all'Ufficio stralcio per la liquidazione dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, nei casi di riconosciuta impossibilità dello integrale pagamento del debito da parte dei mutuatari morosi, di consentire la ratizzazione del debito stesso con le norme stabilite dall'art. 6 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1477, anche per le semestralità posteriori a quella scaduta il 1° luglio 1934, e per i relativi accessori.

Le ratizzazioni già chieste all'Ufficio, a norma del citato articolo 6 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1477, potranno essere estese alle semestralità insolute posteriori a quella del 1° luglio 1934, ma non oltre quella scaduta il 1° luglio 1936, compresa, mediante unico ammortamento del debito globale, con decorrenza, per il pagamento della prima quota di ratizzazione, dal 1° gennaio 1937.

I mutuatari che avranno usufruito della ratizzazione, a norma del presente articolo, non potranno ottenerne, in seguito, alcuna altra, nel caso che ridiventino morosi per le rate del mutuo principale, o per quelle della ratizzazione.

Inoltre, in caso di ulteriore morosità, troverà applicazione il secondo comma dell'art. 10 del R. decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1147.

Art. 2. — Nel caso che per i debiti dei mutuatari morosi venga effettuata la compensazione stabilita dall'art. 9 del R. decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1147 od anche la compensazione consensuale con i sussidi statali dovuti dal Ministero dei lavori pubblici, in base alla legge 4 aprile 1935, n. 454, non saranno applicati interessi di mora a carico dei debitori.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 luglio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

(3092)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1936-XIV.

Approvazione della concentrazione dell'esercizio assicurativo della Compagnia di assicurazione « La Vittoria » nella Società « The Italian Excess Insurance Company » di Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, ed il R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 303, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 521, concernente il concentramento e la liquidazione delle imprese di assicurazione;

Considerato che la Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « The Italian Excess Insurance Company » e la Compagnia anonima di assicurazioni e riassicurazioni generali « La Vittoria », entrambe con sede in Milano, hanno deliberato la concentrazione del loro esercizio mediante trasferimento dell'intero portafoglio assicurativo della seconda di dette società alla Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « The Italian Excess Insurance Company »;

Considerato che la Società anonima « The Italian Excess » dispone di attività sufficienti a coprire le riserve premi e sinistri risultanti dalla concentrazione;

Vista la deliberazione dell'assemblea generale straordinaria in data 29 febbraio 1936 della Società anonima « The Italian Excess », con la quale, a seguito della suddetta concentrazione, la società assume la nuova denominazione di « La Vittoria » Compagnia di assicurazioni generali;

Vista la convenzione stipulata il 23 maggio 1936 per notaio Teodoro Valagussa di Milano (n. 7359 di repertorio), dalla quale risultano le modalità e condizioni per la esecuzione della deliberata concentrazione;

Decreta:

Art. 1. — È approvata la concentrazione dell'esercizio assicurativo della Compagnia anonima di assicurazioni e riassicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano, nella Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « The Italian Excess Insurance Company », con sede in Milano, mediante trasferimento dell'intero portafoglio dei contratti di assicurazione della prima di dette Società nella Società « The Italian Excess Insurance Company ».

Art. 2. — La Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria » (già « The Italian Excess Insurance Company ») con sede in Milano, è autorizzata a proseguire l'esercizio della assicurazione nei rami autoveicoli, furti, incendio, infortuni, malattie, pioggia, responsabilità civile, trasporti e vetri.

Roma, addì 27 luglio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: LANTINI.

(3104)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Annullamento di marchi di fabbrica.

Il marchio di fabbrica n. 45576, registrato il 12 giugno 1933 al nome della « Cam Syndicate Limited », a Londra, e compreso nell'elenco n. 11-12 pubblicato nel supplemento ordinario al n. 119 della *Gazzetta Ufficiale* del 21 maggio 1935, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dalla titolare, con dichiarazione del 14 febbraio 1934, autenticata dal notaio Marco Odescalchi a Milano, e presentata in pari data al Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano.

Il marchio di fabbrica n. 48077, registrato il 4 giugno 1934 al nome di Benedetto Deveris, a Genova, e compreso nell'elenco n. 11-12 pubblicato nel supplemento ordinario al n. 283 della *Gazzetta Ufficiale* del 5 dicembre 1935, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dal titolare, con dichiarazione del 29 gennaio 1936, autenticata dal notaio Pio Giulio Borgatta a Genova, e presentata al Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Genova il 18 febbraio 1936.

Il marchio di fabbrica n. 49355, registrato il 25 ottobre 1934 al nome di Benedetto Pastore, a Torino, e compreso nell'elenco numero 19-20 pubblicato nel supplemento ordinario del n. 283 della *Gazzetta Ufficiale* del 5 dicembre 1935, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dal titolare, con dichiarazione del 2 dicembre 1935 presentata in pari data al Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Torino.

Il marchio di fabbrica n. 49296, registrato il 20 ottobre 1934 al nome della « Industria Filati Lana », a Biella (Vercelli), e compreso nell'elenco n. 19-20, pubblicato nel supplemento ordinario al n. 283 della *Gazzetta Ufficiale* del 5 dicembre 1935, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dalla titolare con dichiarazione trasmessa per tramite del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano con lettera del 12 dicembre 1935, n. 1281.

Il marchio di fabbrica n. 41745, registrato il 30 settembre 1931 al nome di Maria Belloni in Mantica, a Milano, e compreso nell'elenco n. 17-18 pubblicato nel supplemento ordinario al n. 78 della *Gazzetta Ufficiale* del 3 aprile 1934, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dalla titolare con dichiarazione del 9 dicembre 1935, trasmessa per tramite del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano, con lettera del 12 dicembre 1935, n. 1281.

Il marchio di fabbrica n. 38225, registrato il 26 dicembre 1929 al nome di Mario Gianninone, a Milano, e compreso nell'elenco n. 23-24 pubblicato nel supplemento ordinario al n. 287 della *Gazzetta Ufficiale* del 14 dicembre 1932, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dal titolare con dichiarazione del 22 novembre 1935, trasmessa per tramite del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano con lettera del 27 novembre 1935, n. 1253.

Il marchio di fabbrica n. 37619, registrato il 21 agosto 1929 al nome di Tommaso Carrara a Torino, e compreso nell'elenco n. 15-16 pubblicato nel supplemento ordinario al n. 287 della *Gazzetta Ufficiale* del 14 dicembre 1932, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dal titolare con dichiarazione del 25 novembre 1935 presentata in pari data al Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Torino.

Il marchio di fabbrica n. 37385, registrato il 27 giugno 1929 al nome del « Laboratorio Moto e Cicli Fratelli Varrone », a Borgo S. Dalmazzo (Cuneo), e compreso nell'elenco n. 11-12 pubblicato nel supplemento ordinario al n. 287 della *Gazzetta Ufficiale* del 14 dicembre 1932, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dal titolare con dichiarazione del 20 dicembre 1935 presentata in pari data al Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Torino.

Il marchio di fabbrica n. 36142, registrato il 14 giugno 1928 al nome della Ditta Fratelli Bertea, a Torino, e compreso nell'elenco n. 11-12 pubblicato nel supplemento ordinario al n. 157 della *Gazzetta Ufficiale* del 9 luglio 1932, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dalla titolare con dichiarazione del 26 novembre 1935.

Il marchio di fabbrica n. 35755, registrato il 2 marzo 1928 al nome della « Iles » S. A. Industria lampade elettriche speciali a Novara e compreso nell'elenco n. 5-6 pubblicato nel supplemento ordinario al n. 157 della *Gazzetta Ufficiale* del 9 luglio 1932, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dalla titolare con dichiarazione trasmessa per tramite del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano con lettera del 12 dicembre 1935, n. 1281.

Il marchio di fabbrica n. 35444, registrato il 18 dicembre 1927 al nome di Giorgio Cammaroto, a Milano, e compreso nell'elenco n. 23-24 pubblicato al n. 54 della *Gazzetta Ufficiale* del 5 marzo 1932, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dal titolare con dichiarazione del 25 novembre 1935 trasmessa per tramite del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano con lettera del 27 novembre 1935, n. 1252.

Roma, addì 31 luglio 1936 - Anno XIV

Il direttore: A. ZENGARINI.

(3106)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Parma.

Con decreto Reale 25 giugno 1936 è stato prorogato al 31 agosto 1936 il termine assegnato al commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Parma.

(3103)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 4 agosto 1936-XIV - N. 166.

S. U. A. (Dollaro)	12,69	Olanda (Fiorino)	8,6281
Inghilterra (Sterlina)	63,65	Polonia (Zloty)	239,50
Francia (Franco)	83,65	Svezia (Corona)	3,2488
Svizzera (Franco)	414 —	Rendita 3,50 % (1906)	75,50
Argentina (Peso carta)	3,50	Id. 3,50 % (1902)	72,25
Austria (Shilling)	2,384	Id. 3 % lordo	53,05
Belgio (Belga)	2,14	Prest. redim. 3,50 % - 1934	75,775
Canadà (Dollaro)	12,685	Obbl. Venezie 3,50 %	88,075
Cecoslovacchia (Corona)	52,67	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	99,975
Danimarca (Corona)	2,8475	Id. id. 5 % - Id. 1941	100 —
Germania (Reichsmark)	5,1046	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	89,90
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % - Id 15-12-43	89,90
Jugoslavia (Dinaro)	28,79	Id. id. 5 % - Id 1944	94,75
Norvegia (Corona)	3,1675		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato di rendita consolidato 3,50 % (1906).

(3a *pubblicazione*). Avviso n. 102.

È stato chiesto il tramutamento al portatore del certificato di rendita cons. 3,50 % (1906) n. 435018 di L. 70 intestato al Monte Pecunario di Foiano Valfortore (Benevento).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio dei compartimenti semestrali (3a e 4a pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 28 marzo 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

(893)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 4

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50% (1906)	10023	350 —	Berio *Giovannetta* del vivente Giovanni Battista, domt. in Oneglia, moglie di Gio Battista Ramella del vivente Giovanni. vincolata.	Berio *Chiara-Maria-Vittoria-Emmanuella-Giovanna-Filippa* di Giovanni Battista, moglie ecc. come contro.
Id.	128681	168 —	Berio *Giovannetta* fu Giovanni Battista moglie di Ramella Giambattista di Giovanni, domt. in Oneglia (Porto Maurizio) vincolata.	Berio *Chiara-Maria-Vittoria-Emmanuella-Giovanna-Filippa* fu Giovanni Battista ecc. come contro.
Redim. 3,50% (1934)	290017	490 —	Jannotti Clelia fu *Alfredo*, moglie di De Felice Domenico, domt. a Montoro Inferiore (Avellino).	Jannotti Clelia fu *Vincenzo-Alfredo* moglie ecc. come contro.
Id.	402841	630 —	Ragazzini Severino fu *Giacomo-Amilcare*, minore sotto la p. p. della madre Badalotti *Rosa-Maria* fu Paolo, domt. in Agoiolo frazione del comune di Casalmaggiore (Cremona).	Ragazzini Severino fu *Giacomo*, minore sotto la p. p. della madre Badalotti *Rosina* fu Paolo, domt. come contro
Id.	164041	339,50	Ragazzini Severino fu *Amilcare*, minore sotto la p. p. della madre Badolotti Rosina di Paolo, ved. Ragazzini, domt. come la precedente.	Ragazzini Severino fu *Giacomo*, minore ecc. come contro.
Cons. 3,50% (1906)	546383	330,50	*Mastrolillo de Angelis* Augusto fu Vincenzo, domt. a Napoli, vincolata.	*Mastrolilli* Augusto fu Vincenzo, domt. a Napoli, vincolata
Redim. 3,50% (1934)	303461	147 —	Sarlo Bianca di Roberto, nubile, domt. a Trani (Bari), con usuf. vitalizio a Bianchi *Venturina* fu Luigi, ved. di Banchi *Pasquale-Marzio*, domt. a Trani (Bari).	Sarlo Bianca di Roberto, *minore sotto la p. p. del padre* domt. come contro, con usufrutto vitalizio a Bianchi *Bonaventura* fu Luigi, ved. di Bianchi *Marzio-Pasquale*, domt. a Trani (Bari).
Id.	144467	147 —	Bianchi Giuseppina fu *Pasquale-Marzio*, moglie di *Sarri* Roberto, domt. a Trani (Bari) con usuf. vital. a Bianchi *Venturina* fu Luigi, ved. di Bianchi *Pasquale-Marzio*, domt. a Trani (Bari).	Bianchi Giuseppina fu *Marzio-Pasquale*, moglie di *Sarlo* Roberto, domt. a Trani (Bari) con usuf. vital. a Bianchi *Bonaventura* fu Luigi, ved. di Bianchi *Marzio-Pasquale*, domt. a Trani (Bari).
Id. Id.	83243 83244	129,50 129,50	Davico Domenico fu Michele Davico Domenico, Elisabetta-Rosa e Maria minori sotto la p. p. della madre Turaglio *Teresa* di Giuseppe, ved. di Davico Michele, domt. a Cavour (Torino) con usufrutto, nella 1ª rendita, a Trecco Elisabetta fu Giacomo e Turaglio *Teresa* di Giuseppe, e nella 2ª rendita a Turaglio *Teresa* di Giuseppe.	Davico Domenico } minori Davico Domenico, Elisabetta, Rosa e Maria } fu Michele sotto la p. p. della madre Turaglio *Maria-Teresa* di Giuseppe, ved. ecc come contro, con usuf. vital. nella 1ª rendita, a Trecco Elisabetta fu Giacomo e Turaglio *Maria-Teresa* di Giuseppe, e nella 2ª rendita, a Turaglio *Maria-Teresa* di Giuseppe.
Cons. 3,50 (1906)	63540	24,50	Raineri Maria, *nubile*, del vivente Francesco domt. a Rossa (Novara).	Raineri Maria di Francesco, *moglie di Dedominici Giovanni-Antonio di Giuseppe*, domt. a Rossa (Novara).
Id.	64207	70 —	*Dedominicis* Giuseppe, Francesco e *Pier Antonio* fratelli fu Giovanni Antonio, minori sotto la tutela dell'Avo *Dedominicis* Giuseppe, domt. a Rossa.	*Dedominici* Giuseppe e *Francesco-Pietro-Antonio*, fratelli ecc. come contro.
Id.	77905	42 —	*De Dominicis* Giuseppe e *Pietro* fratelli, minori ecc. come la precedente.	*Dedominnici* Giuseppe e *Francesco-Pietro-Antonio* fratelli ecc. come contro.
Id.	91352	24,50	Raineri Maria, *nubile*, del vivente *Giuseppe* domt. a Rossa.	Raineri Maria di *Francesco*, ved. di *Dedominici Giovanni-Antonio*, domt. a Rossa.
Id.	109417	63 —	Raineri Maria fu Francesco, *nubile*, domt. a Rossa.	Raineri Maria fu Francesco, ved. ecc. come la precedente.
Id.	167296	42 —	Raineri Maria fu Francesco, ved. di *Dedominicis Giovanni*, domt. a Rossa (Novara).	Raineri Maria fu Francesco, ved. di *Dedominici Giovanni-Antonio*, domt. come contro.
Redim. 3,50% (1934)	82465 82466	38,50 38,50	Ortolani *Antonietta* } di *Giovanni*, minori sotto la p. p. Ortolani *Laura* } del padre domt. a Lugo (Ravenna).	Ortolani *Maria-Antonietta* } *di Giovanni-Antonio* mi- Ortolani *Maria-Luisa-Laura* } nori ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(3044) Roma, addì 25 luglio 1936 - Anno XIV. *Il direttore generale:* POTENZA

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI IMPERIA

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visto il proprio decreto di ugual data e numero col quale si approva la graduatoria dei concorrenti ai posti vacanti di medico condotto della provincia di Imperia;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1938, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso suddetto ai posti di medico condotto della provincia di Imperia i seguenti medici pei Comuni rispettivamente indicati:

1. Pampararo Vincenzo fu Carlo - Ventimiglia (città bassa).
2. Zambelli Hosmer Federico di Girolamo - Diano Marina.
3. Rebaudi Mauro fu Teodoro - Pigna.
4. De Cristofano Anselmo fu Giovanni - Diano Castello.
5. Benza Francesco fu Cristoforo - Ventimiglia (IV condotta).
6. Diolaiti Vincenzo fu Napoleone - Cipressa.
7. Scarella Costanzo di Costanzo - Baiardo.
8. Lamuraglia Pietro fu Domenico - Apricale.
9. Gibelli Giacomo Mario di Innocenzo - Vessalico.
10. Riello Aldo di Domenico - Mendatica.
11. Diana Olderico di Giovanni - Rezzo.

Il candidato dott. Caligaris Luigi fu Giuseppe, classificato 7º, non è stato dichiarato vincitore perchè le sedi da lui indicate (Diano Marina, Diano Castello e Cipressa) sono state assegnate a candidati precedenti in graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Imperia, addì 8 luglio 1936 - Anno XIV

Il prefetto: DEGLI ATTI.

(3110)

REGIA PREFETTURA DI TERNI

Graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERNI

Veduto il proprio decreto in data 31 maggio 1935-XIII, n. 8486, con il quale veniva bandito il concorso ai posti di veterinario condotto dei comuni di Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, e Sangemini, vacanti al 30 aprile 1935-XIII;

Veduti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, trasmessi dalla Regia prefettura di Perugia con nota in data 4 luglio 1936-XIV, n. 9178;

Veduto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di veterinario condotto approvato con R. decreto 11 marzo 1936-XIV, n. 281;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria di concorrenti ai posti di veterinario condotto nei comuni di cui alle premesse:

1. Simonelli Alfredo . . . . . con punti 102,50
2. Cattaneo Gaetano . . . . » 83,50
3. Serafini Brunetto, ex combattente ed inscritto al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 . . . . . . » 65
4. Granieri Walfredo . . . . . . » 65
5. De Santis Angelo . . . . . . » 55
6. Bittaelli Alberto . . . . . . » 52,50
7. Casarosa Silvano . . . . . . » 35
8. Foscoli Emilio . . . . . . » 30
9. Pimpolari Carlo . . . . . . » 30
10. Paganelli Augusto . . . . . . » 22,50
11. Francescangeli Alberto . . . . » 20
12. Bosio Giovanni . . . . . . » 15
13. Padde Lay Giuseppe . . . . . » 12,50
14. Momaroni Filippo, più anziano di età di Pagliacci Paolo . . . » 10
15. Pagliacci Paolo . . . . . . » 10

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'Albo pretorio della Prefettura e dei comuni di Montegabbione, Monteleone d'Orvieto e Sangemini.

Terni, addì 17 luglio 1936 - Anno XIV

(3111) *Il Prefetto.*

Graduatoria del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERNI

Veduto il proprio decreto in data 31 maggio 1935-XIII, n. 8485, con il quale veniva bandito il concorso ai posti di medico condotto dei comuni di Baschi (frazione Montecchio), Calvi dell'Umbria, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Ficulle (seconda condotta) e Narni (frazione Vigne) vacanti al 30 aprile 1935-XIII;

Veduti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso trasmessi dalla Regia prefettura di Perugia con nota in data 20 giugno 1936-XIV, n. 9178;

Veduto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 18 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art 55 del regolamento pei concorsi ai posti di sanitari condotti approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto nei Comuni di cui alle premesse:

1. Dott. Giuseppe Cimmino . . . . con punti 120/600
2. » Enrico Pegreffi . . . . . » 100/600
3. » Gerardo Manta . . . . . » 105/600
4. » Gabriele Valentini . . . . . » 65/600
5. » Nicola Pepe . . . . . » 62/600
6. » Mario Tonietti . . . . . » 60/600
7. » Aldo Rocchini . . . . . » 45/600
8. » Raniero Feliziani . . . . . » 30/600
9. » Domenico Salvati . . . . . » 25/600
10. » Domenico Natoli . . . . . » 13/600
11. » Barnardino Del Chierico . . . » 10/600
12. » Epifani Amori . . . . . » 8/600

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi all'Albo pretorio della Regia prefettura e dei comuni di Baschi, Calvi dell'Umbria, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Ficulle e Narni.

Terni, addì 17 luglio 1936 - Anno XIV

(3112) *Il Prefetto.*

REGIA PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA

Graduatoria del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Veduti i verbali della Commissione giudicatrice per il concorso ai posti di medico condotto della provincia di Reggio di Calabria;

Veduto l'art. 23 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato col R. decreto 11 marzo 1935, n. 281:

Approva

la seguente graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti nei Comuni di questa Provincia:

1. Costanzo Antonino . . . . con punti 15,250/50
2. Fraula Ilario . . . . » 12,000/50
3. Scopelliti Giuseppe . . . . » 11,400/50
4. Morabito Stefano . . . . » 11,237/50
5. Rossi Pietro . . . . » 11,162/50
6. Tripodi Antonino . . . . » 10,616/50
7. Chirico Stefano . . . . » 9,416/50
8. Martelli Giuseppe . . . . » 9,204/50
9. Gentiluomo Giacinto . . . . » 8,825/50
10. Amorelli Attinà Alfredo . . . . . » 8,187/50
11. Amendolea Filippo . . . . » 7,750/50
12. Sesti Amedeo . . . . » 7,595/50
13. Catanoso Antonio . . . . » 7,183/50
14. Caruso Salvatore . . . . » 6,375/50
15. Romeo Matteo . . . . » 6,266/50
16. Saladino Domenico . . . . » 5,937/50
17. Iacopino Lorenzo . . . . » 5,883/50
18. Tripodi Domenico . . . . » 5,716/50
19. Calacoci Salvatore . . . . » 5,495/50
20. Traclò Domenico . . . . » 5,433/50
21. Sicari Francesco . . . . » 5,366/50
22. Romeo Stefano . . . . » 5,175/50
23. Colloridi Carmelo . . . . » 5,145/50
24. Mangeruva Stefano . . . . » 5,025/50
25. Macrì Giuseppe . . . . » 4,933/50
26. La Rosa Giovanni . . . . » 4,700/50
27. Marciano Pasquale . . . . » 4,595/50
28. Monteleone Camillo . . . . » 4,466/50
29. Papalia Giuseppe . . . . » 4,125/50
30. Mottareale Aldo . . . . » 4,079/50
31. Scordo Giuseppe . . . . » 4,050/50
32. Franco Ubaldo . . . . » 3,808/50
33. Criserà Alessandro . . . . » 3,725/50
34. Iemma Aurelio . . . . » 3,600/50
35. Diaco Carmelo . . . . » 3,583/50
36. Marrapodi Francesco . . . . » 3,520/50
37. Lombardo Alfredo . . . . » 3,425/50
38. Guidace Saverio . . . . » 3,412/50
39. Abenavoli Bruno . . . . » 3,379/50
40. Foti Carmelo . . . . » 3,350/50
41. Polifroni Domenico . . . . » 3,312/50
42. Cuzzocrea Francesco . . . . » 2,912/50
43. Palamara Francesco . . . . » 2,825/50
44. Bombardieri Vincenzo . . . . . . » 2.708/50
45. Abramo Carmelo . . . . » 2,591/50
46. Megale Domenico . . . . » 2,362/50
47. Giofrè Espedito . . . . » 2,270/50
48. Gagliardi Vincenzo . . . . » 2,266/50
49. Coppola Neri Filippo . . . . . . » 1,600/50
50. Barillaro Vincenzo . . . . » 1,516/50
51. Marafioti Rocco . . . . » 1,491/50
52. Priolo Giuseppe . . . . » 1,475/50
53. Lanfrè Ernesto . . . . » 1,450/50
54. Lupoi Domenicantonio . . . . . . » 1,350/50
55. Mazzeo Guglielmo . . . . » 1,216/50
56. Fazzari Alfredo . . . . » 1,037/50
57. Cotroneo Felice . . . . » 0,975/50
58. Abrami Giuseppe . . . . » 0,958/50
59. Pugliano Giuseppe . . . . » 0,904/50
60. De Caridi Antonio . . . . » 0,641/50
61. Pizzi Pietro . . . . » 0,612/50
62. Ietto Giuseppe . . . . » 0,608/50
63. Malandro Gregorio . . . . » 0,404/50

Reggio Calabria, addì 8 luglio 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

(3109)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.